

## FATTURE DA SOGGETTI ESTERI NEL REGIME FORFETTARIO. ISTRUZIONI PER L'USO

A cura di Francesca Fantin e Elisa Schiavon

In generale per gli **acquisti** di beni e servizi da soggetti **esteri** vige, **per tutti** i titolari di partita iva, l'obbligo di effettuare **due adempimenti**: **1.** Applicazione e versamento dell'IVA (se dovuta); **2.** Invio a SDI (in formato xml) di una **autofattura o fattura "integrata"** ottenuta a partire da quella estera ricevuta a cui va aggiunta l'IVA.

Poiché non sempre è chiaro se il fornitore è estero o italiano, soprattutto nel caso di acquisti on line, è importante chiedersi ed individuare da quale paese arriverà la fattura intestata alla propria partita iva, una volta fatto l'acquisto.

### ISCRIZIONE AL VIES

In particolare, nel caso si faccia acquisti, anche non abituali, da **paesi membri dell'Unione europea** (come Irlanda o Spagna), è necessario essere **preventivamente** iscritti al **VIES** (VAT information exchange system). L'iscrizione negli elenchi VIES dà diritto ad effettuare **operazioni intracomunitarie**, come sono ad esempio gli acquisti fatti per promuovere la propria pagina Facebook o Instagram (Meta-Irlanda) ma anche le campagne in Guida Psicologo (Spagna) o Google AdV (Irlanda).

Se tale opzione non è stata espressa al momento dell'**inizio attività**, è possibile farlo anche successivamente per via telematica tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/compilazione-e-invio-via-web-vies>.

La procedura di iscrizione è immediata. Per verificare se una partita IVA comunitaria (la propria o quella di un fornitore) è autorizzata o meno ad effettuare operazioni intracomunitarie basta cercarla nel servizio di verifica on line: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/#/vat-validation](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation).

### INTEGRAZIONE E VERSAMENTO DELL'IVA

Una volta ricevuta la fattura di acquisto estera, è necessario **calcolare l'importo dell'IVA e versarla tramite F24**.

L'operazione deve essere fatta **da tutti i soggetti, anche quelli in regime forfettario** che per legge emettono fatture escluse da IVA. In questo caso invece al totale della fattura ricevuta si **aggiunge il 22% di IVA**.

**Entro il 16 del mese successivo alla ricezione della fattura**, va predisposto tramite home banking un **F24** con **codice tributo 6099** e anno di riferimento quello corrente.

L'integrazione dell'IVA è dovuta nella maggioranza dei casi ma esistono delle eccezioni. Ad esempio, sono esenti IVA le commissioni bancarie/pos (ai sensi dell'art. 10 comma n.1 DPR 633/72) come nel caso di Sumup (Irlanda).

Con riferimento agli **acquisti intracomunitari (UE) dei soli beni** effettuati da soggetti in regime forfettario si seguono le disposizioni dell'art. 38 comma 3 lett. c del DL 331/93 pertanto **fino al limite annuo dei 10.000 euro**, non si considerano acquisti intracomunitari e l'IVA è assolta dal

fornitore nello Stato di origine.

## INVIO ALLO SDI DELL'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ESTERA

In ogni caso (quindi anche quando il versamento dell'IVA non è da effettuare), **per ogni fattura estera ricevuta, va emessa una fattura elettronica** (c.d. **integrazione o autofattura**) con appositi codici (**TD17, TD18 e TD19** a seconda dei casi più avanti descritti). L'invio allo SDI di questa tipologia di fatture permette di assolvere anche all'obbligo di trasmissione dell'"**esterometro**" e va effettuato **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**.

L'integrazione si rende necessaria perché **le fatture estere non transitano** (al momento) **per SDI** come tutte le altre fatture di acquisto. Anche se si ricevono via mail o si scaricano dai portali web, sono di fatto **fatture cartacee/analogiche** che non passano per il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia dell'Entrate, fintanto che non viene inviata la suddetta integrazione.

L'integrazione della fattura estera non è altro che una fattura elettronica **in formato xml** redatta da chi riceve la fattura cartacea estera e che ne riprende i dati, oltre ad aggiungere l'IVA, se dovuta.

### Istruzioni per la compilazione dell'integrazione/autofattura

- Tipo documento: **TD17** quando il **fornitore è estero** e si sono acquistati dei **servizi** (es. commissioni pagamenti elettronici, pubblicità, piattaforme di video conferenza, corsi); **TD18** quando il **fornitore** è residente in un paese **UE** e si sono acquistati dei **beni**; **TD19** quando il **fornitore** è residente in un paese **EXTRA-UE** e si sono acquistati dei **beni**.
- Campo cedente/prestatore: indicare i dati del fornitore estero, ragione sociale compresa la partita IVA estera; nel codice SDI mettere **XXXXXXX** (sette volte X).
- Campo cessionario/committente: inserire i propri dati (del professionista che ha ricevuto la fattura cartacea).
- Data documento: è la data di ricezione del documento.
- Imponibile: l'importo totale indicato nella fattura cartacea ricevuta.
- IVA e Natura IVA (campi alternativi)
  - Es Facebook, Google ADS, Guida Psicologi: IVA=22% Natura IVA non va compilato
  - Es. Sumup: IVA non va compilato e Natura IVA=N4
- Dati fattura collegata: estremi della fattura cartacea estera ricevuta (n. fattura e data di emissione)

## IVA DEL PAESE ORIGINARIO

Se si è ricevuta una **fattura estera UE** con **IVA del paese originario esposta**, è molto probabile che il fornitore estero non vi abbia trovato negli elenchi VIES. Anche in tal caso è necessario

- iscriversi al VIES;
- integrare la fattura aggiungendo l'IVA a partire dal **totale fattura** (comprensivo dell'IVA del paese UE);
- versare l'IVA così calcolata, se dovuta.

## TERMINI DI INVIO

L'invio allo **SDI** dell'integrazione deve essere fatto **entro il giorno 15 del mese successivo** alla data di ricezione della fattura cartacea estera.

**ESEMPI**

<b>Esempio</b>	<b>Tipologia operazione</b>	<b>Preventiva iscrizione al VIES</b>	<b>Applicazione dell'iva italiana</b>	<b>Tipo di documento</b>	<b>iva</b>
SUMUP (Irlanda)	Acquisto di <b>servizi</b> da soggetti UE	necessaria	No	TD17	Natura iva=N4
FACEBOOK-META (Irlanda) GOOGLE ADS (Irlanda) GUIDA PSICOLOGI (Spagna)	Acquisto di <b>servizi</b> da soggetti UE	necessaria	Si	TD17	Iva =22%
ZOOM (Usa)	Acquisto di <b>servizi</b> da soggetti EXTRA-UE	Non necessaria	Si	TD17	Iva =22%
AMAZON – fornitore spagnolo	Acquisto di <b>beni</b> Intra UE	necessaria	No (se acquisti di beni < 10.000€ annui)	TD18	Natura iva=N4
AMAZON – fornitore cinese con rappresentante fiscale italiano	Acquisto di <b>beni</b> già presenti in Italia da soggetto EXTRA-UE	Non necessaria	Si	TD19	Iva =22%

**SANZIONI E COSA FARE IN CASO DI MANCATO INVIO ALLO SDI**

Se ci si accorge di avere ricevuto una fattura estera ma di non avere inviato la relativa integrazione allo SDI nei termini suddetti, è possibile regolarizzare la violazione con le seguenti azioni contestuali:

- iscriversi al VIES se non ancora fatto e se la fattura proviene da un fornitore intracomunitario (UE);
- inviare l'integrazione/autofattura (a quel punto tardivamente);
- pagare una sanzione amministrativa di **2 euro** per ciascuna fattura (è la sanzione prevista per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere - l'esterometro-): il pagamento della sanzione si fa tramite modello **F24** con **codice tributo 8911** e anno di riferimento l'anno in cui è stata commessa la violazione.
- Se era dovuto anche il versamento dell'IVA, si dovrà procedere con un **ravvedimento operoso F24** comprendente l'IVA (codice tributo 6099) più interessi (codice tributo 1991) e sanzioni (codice tributo 8904). La **sanzione ordinariamente** prevista per omesso o insufficiente versamento è **pari al 30%** delle somme non versate o versate in ritardo, ma viene via via **ridotta in funzione della tempestività** con cui si regolarizza ([qui un approfondimento sul ravvedimento](#)).

Documento aggiornato il 01/07/2024